



# Diritto & Fisco

LA CRISI D'IMPRESA

Sabato 23 luglio in edicola

classabbonamenti.com  
primaedicola.it

Le correzioni ai parametri arrivano da emendamenti al decreto semplificazioni

## Crisi di impresa, nuovi alert

### Le segnalazioni scattano per debiti maggiori di 20 mila €

DI MARCELLO POLLIO

**C**ambio in vista per le soglie di allerta del fisco per la crisi d'impresa. Le imprese non saranno più considerate in crisi se il debito è inferiore al 10 per cento del volume di affari e comunque la segnalazione verrà inviata solo se il debito maggiore di 20 mila euro. Quadruplicano, cioè, le soglie di allerta. A poco più di dieci giorni dall'entrata in vigore, 15 luglio, dell'art. 25 novies del Codice della crisi d'impresa (dlgs 14/2019, Ccii) introdotto dalle modifiche apportate dal dlgs 17 giugno 2022, n. 83, un emendamento governativo e di maggioranza al decreto semplificazioni prevede, infatti, di modificare i parametri appena introdotti dal legislatore. Si tratta delle soglie previste dall'art. 30 sexies legge 233/2022, con decorrenza dal 1 gennaio, che sono state recepite nel dlgs 17 giugno 2022, n. 83, con decorrenza dal 15 luglio, da parte dell'Agenzia delle entrate, ricevute dai contribuenti a fine giugno

Le soglie degli alert	
Iva non versata nella comunicazione periodica trimestrale Lipe	
oggi	domani
maggiore 5 mila euro	Minimo 5 mila o 10 % volume affari. Segnalazione inviata comunque se debiti superiore a 20 mila

(si veda ItaliaOggi del 1 luglio).

Le comunicazioni di invito alla compliance tributaria è parsa subito "scollegata" dalla realtà e le critiche giunte da commercialisti e politica hanno determinato l'Ade ad emanare un comunicato stampa appaato nella tarda sera del 1 luglio, con il quale l'Ade ha fatto presente che le proprie segnalazioni ai sensi dell'art. 30 sexies, contenenti l'invito a valutare di attivare la Composizione negoziata della crisi d'impresa, prevista dal dl 118/2021, erano un atto dovuto. Ebbene, ora, con il de-

creto semplificazioni si cerca di correggere il tiro. Il nuovo emendamento al decreto semplificazioni propone di fatto di innalzare la soglia da 5 mila euro a 20 mila euro minimo con un importo comunque commisurato ad un importo non inferiore al 10 per cento del volume di affari dell'anno precedente. In sostanza, un'impresa che ha fatturato 100 mila euro l'anno precedente dovrà avere omesso di pagare un importo iva superiore a 10 mila euro nel trimestre, per ricevere la segnalazione, mentre un'impresa che ha

fatturato 500 mila euro nell'anno, se ha omesso di pagare 20 mila euro anche se l'omissione è inferiore al 10 per cento del fatturato, si vedrà recapitare la segnalazione in ogni caso.

La soglia proposta dimostra ancora una volta che lo scopo della norma è quello di accelerare le incasso dei crediti tributari, poiché non si comprende come una soglia del 10 per cento che rappresenterebbe un parametro per identificare un'impresa in crisi, ovvero in disequilibrio finanziario, non possa valere per tutte. In-

fatti, un'impresa che non supera la soglia del 10%, ma ha debiti per almeno 20 mila euro, sarebbe considerata, comunque, in crisi. Un'impresa con volume di affari maggiore vedrebbe il debito rilevante (ai fini della segnalazione) di 20 mila euro assai meno influente, considerata la relazione dello stesso con il maggiore flusso di cassa dell'impresa stessa.

L'emendamento, inoltre di cambiare i termini di vigenza della disposizione (25 novies) che non sarà più applicabile dal primo trimestre 2022 bensì dal secondo trimestre. Sempre l'emendamento, poi, propone di cambiare il secondo comma, lett. a) dell'art. 25 novies Ccii, con la precisazione che le segnalazioni per la valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'attivazione della Composizione negoziata della crisi d'impresa debba avvenire contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis dpr 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle liquidazioni periodiche (Lipe).

© Riproduzione riservata

## Estensione del modello F24 per tutte le imposte e i tributi. Un decreto del ministero dell'economia allargherà l'elenco dei pagamenti ammessi

L'F24 "piglia tutto" e si allarga. Un decreto del ministero dell'economia estendere il perimetro e sarà possibile pagare tutte le tipologie di imposte, tasse o contributi tramite il modello citato sfruttando quindi la compensazione con crediti fiscali, previdenziali e diversi nella disponibilità dei contribuenti.

Inoltre, sempre meno carta per i registri contabili la cui conservazione sarà considerata valida anche se effettuata con sistemi elettronici su qualsiasi supporto in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale di cui al dlgs 82/2005.

Questi sono due degli emendamenti nel fascicolo del comitato dei nove, al decreto semplificazioni, il dl 73/2022, presentati per l'esame dell'aula (vedi ItaliaOggi di ieri) e a firma di Alberto Gussmeroli (lega).

Estesa l'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario. L'emendamento pre-

vede la prossimità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati spettati allo Stato, agli enti territoriali e previdenziali secondo la disciplina dettata dall'articolo 17 del dlgs 241/1997.

Di fatto, l'effetto dell'ampliamento è quello di rendere compensabili praticamente tutti i pagamenti esistenti. Attualmente infatti la lista di tributi e contributi pagabili con possibilità di compensazione, benché in continuo aumento nel corso degli ultimi anni, è indicata al comma 2 del citato articolo 17 e non contempla l'intera platea dei versamenti richiesti ai contribuenti.

L'emendamento va ad interagire con la lettera h-ter del comma 2 demandando ad un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze l'onore di individuare e disciplinare le tipologie di versamenti attualmente non ricomprese nella normativa per ricondurre nell'ambito applicativo del dlgs 241/1997.

Negli ultimi anni infatti, proprio in ottemperanza di quanto previsto a lettera h-ter del medesimo comma 2, ovvero la possibilità di estendere nell'ambito del versamento unificato anche altre entrate rispetto a quelle espressamente citate all'articolo 17, il ministero dell'economia ha già introdotto tra i pagamenti effettuabili con F24 anche quelli relativi all'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni ed anche quelli relative a somme dovute per la registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia delle entrate. Come riportato nei provvedimenti emanati dall'agenzia delle entrate, per l'estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del dlgs 241/1997 infatti, in un'ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione del sistema e rappresenta un ulteriore progresso verso la sempli-

ficazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi. Espressamente citati all'articolo 17 comma 2 come versamenti unitari effettuabili e compensabili vi sono quelli relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e ritenute alla fonte, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alle tasse sulle concessioni governative ed alle tasse scolastiche.

di Giuliano Mandolesi

© Riproduzione riservata